

AREA NEGOZIALE

PRIME LINEE OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti Pubblici – D. Lgs. 36/2023 (in seguito “Codice”) – si è ritenuto opportuno predisporre una nota riassuntiva di alcune novità introdotte dal codice e fornire qualche indicazione operativa ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

E' importante tener presente che si tratta di una prima analisi, basata su quanto emerso sino ad ora dalla lettura del testo normativo, non avendo a disposizione, in questo breve lasso di tempo dalla data di operatività del Codice, 1° luglio 2023, interpretazioni, sentenze e/o pareri connessi a casistiche particolari o a questioni procedurali che abbiano evidenziato dubbi interpretativi o difficoltà applicative.

Questo documento, pertanto, presenta una sintesi di alcune delle disposizioni normative di contenuto maggiormente innovativo in materia dei contratti pubblici, relative in particolare a procedure di acquisizione di servizi e forniture, suddivise per argomenti correlati allo svolgimento di fasi di ogni procedura, così da consentire una più agevole consultazione da parte di coloro che si occupano di attività negoziale sia nelle Aree Dirigenziali sia nelle Strutture fondamentali.

1 PROGRAMMAZIONE (art. 37 e Allegato I.5)

La programmazione è disciplinata dall'articolo 37; le principali novità sono:

- Programmazione triennale dei lavori: per interventi di importo \geq € 150.000,00
- Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi: per procedure di importo \geq € 140.000,00

I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, sino al 31 dicembre 2023, sono pubblicati sul profilo del committente e sul sito del MIT, ai sensi dell'art. 225, comma 2.

Dall'anno 2024 saranno pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati dei contratti pubblici.

La programmazione, dunque, **a far data dall'01.01.2024**, diventa triennale anche per gli acquisti di beni e servizi e l'obbligo di inserimento riguarda solo gli interventi di importo pari o superiore **alla soglia di 150.000 euro per i lavori e 140.000 per servizi e forniture**.

Resta inteso, dunque, che fino al 1° gennaio 2024, qualora dovesse verificarsi l'esigenza di avviare una procedura di importo superiore a 40.000 euro, si dovrà provvedere a richiedere una modifica della programmazione in corso, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione a dicembre 2022, rispettando le indicazioni riportate in Area Intranet (<https://intranet.unige.it/negoziiale/modifica-programmazione-beni-e-servizi>).

A breve verrà inviata la consueta nota con la quale si chiederà, dunque, a tutte le aree e strutture di inserire le procedure di acquisto di beni e servizi nella programmazione per gli anni 2024/2025/2026, predisposta secondo le indicazioni di cui all'art. 37 comma 6 e degli artt. 6 e 7 dell'allegato I.5.

2. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO, RESPONSABILI DI FASE, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (art. 15 e Allegati I.2 e II.14; artt. 114 - 115 e Allegato II.14)

Il rinnovato quadro normativo delineato dal Codice ridisegna la figura del RUP, il cui acronimo non identifica più il Responsabile Unico del Procedimento (D. Lgs. 50/2016), ma il “Responsabile Unico del Progetto”, dunque il responsabile di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o un “intervento pubblico”.

Alla **nomina del RUP** occorre provvedere nel primo atto relativo all'intervento, come ben evidenziato dall'art. 15, c. 1:

Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

In termini di requisiti e competenze del RUP, il comma 2 dell'articolo sopra citato precisa che:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

In continuità con il dettato normativo del D.Lgs. 50/2016, *"l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato"*. Nel medesimo articolo comma 2 dell'articolo 15 è inoltre previsto che *"in caso di mancata nomina dello stesso [del RUP] nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa competente"*.

Tanto premesso, in considerazione dell'Atto di Organizzazione Amministrativa e Tecnica vigente, con particolare riferimento all'art. 16, e del Manuale di contabilità - Allegato 13, nel caso di:

- a) procedure di importo inferiore alle soglie previste per l'affidamento diretto
- b) che siano svolte all'interno delle strutture fondamentali
- c) qualora il Responsabile Amministrativo della struttura svolga direttamente le funzioni di Responsabile Unico del Progetto

si ritiene di poter consentire la possibilità, in un'ottica di semplificazione e tempestività, di inserire nella determina unica di affidamento della procedura la presa d'atto che l'incarico di RUP e' svolto dal Responsabile Amministrativo della struttura medesima.

Resta inteso che, qualora venga invece individuato un RUP diverso dal Responsabile Amministrativo della Struttura, esso debba essere nominato con provvedimento *ad hoc* nel primo atto di avvio dell'intervento da realizzare, come poc'anzi indicato.

L'art. 15, c. 4 del Codice prevede inoltre la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica.

La nomina dei responsabili di fase – sia che riguardi entrambe le figure (un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento) o solamente una delle due – avviene contestualmente alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, su proposta motivata dello stesso, in ragione della particolare complessità dell'intervento, e deve essere predisposta come primo atto di avvio dell'intervento stesso, e indicare, laddove fosse prevista, anche la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

In caso di nomina dei responsabili di fase, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a), dell'Allegato I.2, nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice (soglie di rilevanza comunitaria), quindi 215.000 euro;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

L'art. 114, c. 8 del Codice, recita inoltre che *"L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.*

L'art. 32 (Servizi e forniture di particolare importanza) dell'allegato II.14 dispone quindi che:

1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

Con riferimento a quest'ultimo comma, è in corso un approfondimento, da parte dell'Area negoziale, per capire quale sia la corretta interpretazione e applicazione; si riserva dunque di fornire successivamente maggiori precisazioni.

3. IMPOSTA DI BOLLO (art. 18, c. 10 e Allegato I.4)

In termini profondamente innovativi rispetto alla disciplina previgente, il nuovo Codice è intervenuto nella materia concernente l'applicazione dell'imposta di bollo. Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del Codice, la tabella riportata nell'Allegato I.4 dello stesso ha individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore deve assolvere *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Tabella - Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (euro)	Imposta (euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000 000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

L'onere dell'imposta, per previsione di legge, è posto a carico dell'appaltatore. Diversamente da ciò che è avvenuto sino ad oggi, la stazione appaltante viene liberata dal vincolo di solidarietà passiva (art. 22 Dpr. 642/1972), superando gli orientamenti di prassi dell'Agenzia delle entrate, ma dovrà vigilare sull'assolvimento quando l'imposta è ancora dovuta.

E' prevista l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale dovrebbero essere adottate modalità telematiche di versamento, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement.

4. REVISIONE PREZZI (art. 60)

Ai sensi dell'art. 60, c. 1 del Codice, è divenuto obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara di avvio delle procedure di affidamento.

Va evidenziato che tali clausole:

- non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo;
- operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il nuovo Codice, allo scopo di rendere auto esecutiva la nuova disciplina della revisione dei prezzi, prevede che, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzino gli indici sintetici elaborati dall'Istat, pubblicati sul relativo portale istituzionale, ed in particolare:

- a) per i contratti di lavori: gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) per i contratti di servizi e forniture: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, sempre ai fini dell'effettività del sistema, l'art. 60, c. 5 prevede che le stazioni appaltanti utilizzino:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (nel limite del 50%);
- le somme derivanti da ribassi d'asta (se non ne è prevista una diversa destinazione);
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

In considerazione di tale obbligatorietà, si rende quanto mai necessario predisporre un quadro economico per ogni procedura, e prevedere in una voce "Imprevisti" l'importo da corrispondere in caso di applicazione della clausola di revisione prezzi (nel limite del 50%); è intenzione, pertanto, dell'Area Negoziale, richiedere per il futuro, unitamente all'invio della richiesta di acquisto (RDA), la compilazione di uno schema di quadro economico, che si rivela fondamentale per definire il valore complessivo di un appalto, stimando tutte le voci che concorrono a determinare l'importo a base di gara e le eventuali modifiche contrattuali che potrebbero intervenire (revisione prezzi, incentivi, imprevisti, varianti, aumento del quinto, proroghe tecniche, contributo anac, ecc). E' molto utile, inoltre, per definire correttamente l'importo da inserire in programmazione. Si suggerisce, per le stesse motivazioni, di predisporre un quadro economico anche per le procedure fino alla soglia per l'affidamento diretto svolte all'interno delle strutture fondamentali.

5. OBBLIGO INDICAZIONE CCNL DI RIFERIMENTO (art. 11, commi 1, 2, 3)

L'art. 11, cc. 1 e 2 del Codice prevede che:

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

L'art. 11 intende dunque dare attuazione e valorizzare il principio di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriali di settore. Giova sottolineare come la norma abbia cambiato il punto di riferimento per la scelta del CCNL applicabile, rispetto alla disciplina previgente: infatti per l'individuazione si deve prendere in considerazione non più l'attività prevalente esercitata dall'impresa (come si è sempre sostenuto sulla base dell'art. 2070 del Codice civile), ma le prestazioni oggetto dell'appalto da eseguire. Inoltre, viene espressamente previsto il

criterio di selezione del CCNL , che va scelto tra quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (i cd. contratti leader).

Di rilevante interesse è poi l'introduzione, con il comma 3 dell'articolo 11, ispirato alla tutela della libertà di iniziativa economica, della facoltà per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, purché questo, però, garantisca ai dipendenti le medesime tutele sotto il profilo normativo ed economico.

Prima di procedere all'affidamento e/o aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno acquisire la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Con riferimento a questo articolo è in corso un approfondimento, da parte dell'Area negoziale, per capire quale sia la corretta interpretazione e applicazione; si riserva dunque di fornire successivamente maggiori precisazioni.

6. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (art. 57, c. 2)

Il nuovo Codice all'art. 57, c. 2, prevede l'obbligo della verifica del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM):

"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" (https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm)

Alla data odierna i CAM sono adottati per le seguenti categorie di beni e servizi:

- Arredi per interni
- Arredo urbano
- Ausili per l'incontinenza
- Calzature da lavoro e accessori in pelle
- Carta
- Cartucce
- Edilizia
- Eventi culturali
- Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)
- Illuminazione pubblica (servizio)
- Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria
- Pulizie e sanificazione
- Rifiuti urbani e spazzamento stradale
- Ristorazione collettiva
- Servizi energetici per gli edifici
- Stampanti
- Tessili
- Veicoli
- Verde pubblico

Nel caso si acquistino beni/servizi delle tipologie sopra indicate, si dovrà far riferimento alle indicazioni reperibili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla sezione denominata "CAM VIGENTI" (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>).

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 94 e 95)

In un'ottica di semplificazione e innovazione, il Codice prevede, all'art. 52, c. 1 che *"nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) [ovvero le procedure in affidamento diretto ai sensi del Codice], di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno."*

Al fine di fornire indicazioni operative per l'effettuazione del controllo a campione, fissato dall'Università di Genova nella misura del 5% sul totale delle procedure esperite, si prevede che ciascuna struttura fondamentale/Area Dirigenziale verifichi il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, richiesti all'affidatario in relazione al ventesimo contratto, di importo inferiore a euro 40.000 stipulato, a far data dal 1° luglio 2023, e poi, a regime, in ogni anno solare, e così ogni venti affidamenti; il controllo, pertanto, dovrà essere effettuato sul ventesimo affidatario, sul quarantesimo, sul sessantesimo, sull'ottantesimo e così via.

L'individuazione dell'operatore economico sul quale effettuare il controllo dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei soggetti controllati. A tal fine, il ventesimo affidamento sarà individuato sulla base del numero di repertorio assegnato alla determina di affidamento o all'atto ad essa equiparato.

Nel caso in cui l'operatore economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno in corso, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva.

La struttura fondamentale/Area Dirigenziale che al termine dell'anno solare non avesse raggiunto il numero minimo di venti affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000 euro, dovrà procedere, per l'effettuazione del controllo a campione, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, al sorteggio di un numero di affidamenti, arrotondato all'unità superiore, pari al 10% di quelli operati nell'anno precedente, sempre per importi inferiori a 40.000 euro.

Laddove, a seguito della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati, la stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 52, c. 2 del Codice:

- alla risoluzione del contratto, qualora lo stesso sia ancora in corso;
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione stesso.

Resta inteso che per procedure di importo pari o superiore a 40.000 euro è necessario procedere alla verifica sul controllo dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

8. GARANZIE

E' necessario distinguere tra procedure sottosoglia e procedure sopra soglia.

Per le procedure sottosoglia si deve far riferimento all'art. 53:

Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. **In casi debitamente motivati** è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, **la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.**

Si richiama l'attenzione sui commi 1 e 4:

- La **garanzia provvisoria non deve** essere richiesta per le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), e quindi per :
 - affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

Può essere richiesta, per le lett. c) d) ed e) del medesimo articolo, e quindi:

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **pari o superiore a 140.000 euro** e fino alle soglie di cui all'art. 14

qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura. Tali esigenze particolari vanno indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Nel caso venga richiesta, comunque l'ammontare della garanzia non può superare l'1% dell'importo dell'appalto.

- Il comma 4, **sempre limitatamente alle procedure sotto soglia comunitaria**, prevede che *in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro*".

pertanto, nell'ambito della suddetta facoltà rimessa alla stazione appaltante, si stabilisce che possa **non essere richiesta la cauzione definitiva per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o inferiore a 10.000 euro.**

- **Sempre per le procedure sotto soglia comunitaria**, la garanzia definitiva è richiesta nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

Non essendo presente nell'art. 53 alcun rinvio, per quanto riguarda la garanzia definitiva, all'art. 106, ci si è posti il dubbio se alla garanzia definitiva negli appalti sottosoglia si possano applicare le riduzioni di cui al suddetto articolo, quali ad esempio quelle legate al possesso di certificazione del sistema di qualità, al fatto di essere una micro, piccola o media impresa ecc. .

Da un approfondimento effettuato attraverso la lettura di documenti e contributi espressi in corsi di formazione si è pervenuti alla conclusione che per le procedure sottosoglia si applichi unicamente la cauzione definitiva del 5% dell'importo contrattuale SENZA le eventuali ulteriori riduzioni previste dall'art. 106.

Per quanto riguarda le procedure sopra soglia si fa riferimento invece all'art. 117.

Trattandosi di un articolo piuttosto articolato e comunque relativo a procedure di importo significativo, non si ritiene utile riportare l'intera disposizione ma solo richiamare un punto di attenzione:

Il comma 14 dell'art. 117, di seguito indicato:

“Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti

direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione”.

prevede che in particolari casi, la stazione appaltante, previa adeguata motivazione, ha la possibilità di esonerare l'operatore economico dalla prestazione della garanzia definitiva.

La possibilità di applicare l'esonero, nei casi indicati, per le motivazioni evidenziate precedentemente, è possibile solo per procedure sopra soglia.

Genova, 29.09.2023